



VERBAND DER EUROPÄISCHEN SOZIALEN APOTHEKEN
EUROPEAN UNION OF THE SOCIAL PHARMACIES
UNION EUROPEENNE DES PHARMACIES SOCIALES
UNIONE EUROPEA DELLE FARMACIE SOCIALI
EUROPESE UNIE VAN DE SOCIALE APOTHEKEN
EUROPEJSKA UNIA APTEK SOCIALNYCH
UNIÃO EUROPEIA DES FARMACIAS SOCIAIS

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE
VIA BONAVENTURA RESCIGNO N. 2 H - 84133 SALERNO - ITALIA

Tel. 0893076111 Fax 0893076120

www.consofarm.it info@consofarm.it PEC: salerno@assofarm.postecert.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. ss) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO 1 - CIG A045154619 Importo € 5.000.000,00 IVA esclusa

LOTTO 2 - CIG A045261416 Importo € 5.000.000,00 IVA esclusa.

Categoria della fornitura: CPV 33690000-3.

SOMMARIO

Articolo 1: Premessa	3
Articolo 1.2: Descrizione	4
Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e opzioni	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi	15
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016.....	15
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti.....	16
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE.....	16
Articolo 3.5: Avvalimento	16
Articolo 3.6: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive	18
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	18
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione.....	19
Articolo 6: Criteri per la valutazione delle offerte	21
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta	21
Articolo 7.1: Busta A - Documentazione Amministrativa.....	21
Articolo 7.2. Buste offerta tecnica - B1 e offerta economica - B2.....	30
Articolo 8: Garanzie	32
A) Garanzia provvisoria.....	32
B) Garanzia definitiva.....	36
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto	38
Articolo 10: Anticipo di fornitura	39
Articolo 11: Subappalto	40
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni	41
Articolo 13: Spese per pubblicazione	41
Articolo 14: Informazioni di carattere generale	41

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara “**Procedura aperta, per l’affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi, suddivisa in due lotti**” ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. ss.) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e del perfezionamento del contratto.

L’appalto in oggetto è stato disposto con decreto direttoriale Prot. n. 753 del 28.12.2023

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i (di seguito denominato anche Codice), dal D.P.R. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d’Appalto.

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri atti di gara.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l’istanza e/o l’offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

Si precisa quanto segue:

- l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni relative all’ammissione, ivi compreso il DGUE, l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso occorre indicare gli estremi della procura;
- il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e la documentazione da allegare o allegate all’istanza e all’offerta devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel D.P.R. n.445/2000 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge – corredate da **copia del documento di identità del sottoscrittore**; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri le domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata "conforme a testo straniero" da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.2: Descrizione

L'appalto - descritto analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto – è suddiviso in n. 2 lotti aventi ad oggetto la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici e altri generi vendibili in farmacia per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi.

È possibile partecipare ad uno o ad entrambi i lotti; si procederà ad aggiudicare i singoli lotti secondo l'ordine di numerazione assegnato nel disciplinare ai diversi lotti (lotto1, poi lotto 2); ciascun lotto può essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ; ciascun concorrente può aggiudicarsi solo un lotto:

Esempio 1:

Lotto 1: A con sconto = 25% , B con sconto = 20%; aggiudicazione a favore dell'operatore A

Lotto 2: A con sconto = 25% , B con sconto = 20%; aggiudicazione a favore dell'operatore B

Esempio 2:

Lotto 1: A con sconto = 25% (unico operatore) aggiudicazione a favore dell'operatore A

Lotto 2: B con sconto = 20% (unico operatore) aggiudicazione a favore dell'operatore B

Esempio 3:

Lotto 1: A con sconto = 25% (unico operatore) aggiudicazione a favore dell'operatore A;

Lotto 2: A con sconto = 20% (unico operatore): non si procederà ad aggiudicare.

Luogo della fornitura: Provincia di Salerno

Articolo 2: Importo dell'appalto, durata del contratto e opzioni

L'importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa), ai sensi dell'art.35 del Codice, è stimato pari ad € 10.000.000,00, calcolato considerando i seguenti elementi:

- la durata dell'appalto è pari a 12 mesi per un importo contrattuale (IVA esclusa) di € 10.000.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
 - **LOTTO 1 - CIG A045154619 Importo € 5.000.000,00 IVA esclusa**
 - **LOTTO 2 - CIG A045261416 Importo € 5.000.000,00 IVA esclusa.**

Gli importi sopra indicati si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara. Essi sono da considerarsi indicativi, pertanto la predetta spesa non impegna il Consorzio Farmaceutico Intercomunale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore, a modifiche organizzative o alla variazione del numero delle farmacie gestite. Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato; nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti. La fornitura si intende confermata anche nel caso in cui il numero delle sedi gestite dal CFI venga ampliato.

I lotti 1 e 2 non si differenziano.

La divisione dell'appalto in lotti risponde all'esigenza di assicurare il massimo approvvigionamento possibile.

L'importo soggetto a ribasso - sul quale presentare l'offerta economica – è costituito dai listini prezzi al pubblico per le singole categorie oggetto di appalto come di seguito riportate:

- A) SPECIALITA' MEDICINALI CONCEDIBILI SSN/SSR
- B) SPECIALITA' MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA(EQUIVALENTI)
- C) FARMACI DA BANCO (OTC)
- D) FARMACI S.O.P. SUI PREZZI
- E) SPECIALITA' MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE
- F) PARAFARMACI E ALTRI
- G) ALIMENTARI E DIETETICI
- H) COSMETICI
- I) ALIMENTI PRIMA INFANZIA.

Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.

Trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con determinazione n. 3 del 5/3/08.

Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- A) Operatore economico singolo (imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, etc.);
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il Raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
- H) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara;
- I) operatori economici, ai sensi della Direttiva 2014/24/CE.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice e, sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale (per entrambi i lotti)

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice e quindi:

1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

NB-1: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D.lgs. n.159/2011.

NB-2: resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
 4. di non partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio nell'ambito di uno stesso lotto;
 5. (*nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001*) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del D.P.R. n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 - il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli

organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- In ogni caso l’esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00** utilizzando il DGUE secondo quanto specificato all’art. 7 e seguenti del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 del presente disciplinare –il DGUE.

NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 del presente disciplinare - il DGUE .**

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
- ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 3.5 del presente disciplinare:
- ✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓ dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - ✓ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 08 novembre 2017 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di

esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

a-bis) requisiti di idoneità professionale (per entrambi i lotti)

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale, di cui all'Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016, dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.
2. Licenza alla distribuzione all'ingrosso rilasciata dalla Regione di appartenenza ex D.P.R. 538/1992, modificato e implementato dalla Legge 219/2006.
3. Autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilasciata dal Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti, in base al D.P.R. 09/10/1990 n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.M. 8 gennaio 2015 e dal D.M. 10 febbraio 2015).
4. Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari (D.Lgs193/2006; art. 66, comma 1; art. 70, comma 3; art. 69, comma 2; Nota DGSA 11719 del30/05/2008).
5. Ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto.
6. Essere in regola con quanto disposto dal d.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale (per entrambi lotti)

1. Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

c) requisiti di capacità economica e finanziaria (distinti per singolo lotto)

1. aver realizzato un fatturato globale minimo annuo, relativo all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione del Bando, come di seguito specificato per ciascun lotto:
Lotto 1: almeno € 5.000.000,00
Lotto 2: almeno € 5.000.000,00

NB: Nel caso di partecipazione a entrambi i Lotti, il requisito del fatturato minimo deve essere pari alla somma dei singoli importi previsti per ciascun lotto; qualora l'importo indicato sia inferiore a quello richiesto, si procederà ad ammettere l'operatore per il lotto/lotti per i quali l'importo sia sufficiente, rispettando l'ordine degli stessi come assegnato dal disciplinare di gara.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni sostitutive – compreso l'utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
- b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.
- c) il requisito di capacità tecnica-organizzativa deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso.
- d) il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso fermo restando che:
 - ✓ la mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.
 - ✓ ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, **a pena di esclusione** quanto segue:

- a) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrici;
- c) il requisito di capacità tecnica-organizzativa deve essere posseduto dal consorzio;
- d) il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal consorzio;

N.B.-1: i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

NB-2: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.

Articolo 3.5: Avvalimento

Nella presente procedura trova applicazione la disciplina prevista dall'art.89 del d.lgs. n.50/2016 potendo il concorrente – per ciascun lotto - avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (dichiarandolo espressamente nel DGUE); il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; per la partecipazione al medesimo lotto di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

È sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante/mandataria o tra consorziate.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** – la seguente documentazione – utilizzando il DGUE - secondo le modalità sotto riportate:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del **concorrente**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione

per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (**dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C**);

- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
- possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all'art.3 del disciplinare;
 - possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA);
 - possiede i requisiti oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

N.B.-1: Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice (previsti nell'ambito del DGUE), ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa **ausiliaria** può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II, sezioni A e B, Parte III, Parte IV – eventualmente anche la sola sezione “**α**”, Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare di gara (**non inseriti nel DGUE**) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, l'impresa **ausiliaria** deve rendere apposite dichiarazioni.

N.B.- 2: **Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto previsto nell'ambito dell'art. 3 del disciplinare.**

- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie che devono essere, **a pena di nullità del medesimo contratto**, dettagliatamente descritte;

NB-3: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, **redatto in conformità all'art. 88 del D.P.R. 207/2010** deve:

- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- essere allegato, a pena di esclusione, in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

- d) **il PassOE** relativo all'impresa ausiliaria debitamente sottoscritto da quest'ultima; in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria e sottoscritto da entrambi.

NB-4: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la garanzia provvisoria (se prevista).

Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il termine perentorio del **giorno 05.02.2024 alle ore 12,00**, all'Ufficio Protocollo del Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via Bonaventura Rescigno n. 2 H – cap. 84133 Salerno - Italia.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“- Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi connessi”. Scadenza offerte: __.__.____ ore __:__ - LOTTO/LOTTI N. - NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 2 (due) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“BUSTA A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **“BUSTA B1 – Offerta tecnica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2.
- 3) **“BUSTA B2 - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2.

Nell'ipotesi di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente dovrà presentare nell'unico plico:

- 1) **“BUSTA A - Documentazione amministrativa”, unica per entrambi i lotti**, che dovrà contenere i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **Una “BUSTA B1 - Offerta tecnica per il lotto 1” e una “ BUSTA B1 - Offerta tecnica per il lotto 2”** che dovranno contenere, ciascuna, i documenti di cui al successivo articolo 7.2.
- 3) **Una “BUSTA B2 - Offerta economica per il lotto 1” e una “ BUSTA B2 - Offerta economica per il lotto 2”** che dovranno contenere, ciascuna, i documenti di cui al successivo articolo 7.2.

Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara **saranno escluse**.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara (*c/o Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via Bonaventura Rescigno n.2 H – Salerno – Italia*) **il giorno 09.02.2024 alle ore 16.00** si procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata valida per entrambi i lotti:

1. apertura della busta “A-Documentazione amministrativa” relativa alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi (le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del Codice ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016);
2. terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali

- esclusioni dei concorrenti (per i diversi lotti) entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec o altro canale telematico;
3. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) individuazione - per i lotti interessati - mediante sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art.97 comma 2 del Codice, nonché nell'ipotesi del metodo di cui all'art.97 comma 2 lett. e) del Codice del relativo coefficiente; l'esito del sorteggio è unico ed è valido per tutti i lotti (che abbiano il numero minimo di offerte sopra indicato);
 4. Apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
 5. Valutazione delle offerte tecniche e comunicazione, in seduta pubblica, dell'esito della suddetta valutazione;
 6. Apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
 7. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) calcolo - per i lotti interessati - della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/16 tenuto conto delle offerte presentate a livello di singolo lotto;
 8. formazione della graduatoria per singolo lotto tenuto conto della disciplina prevista in caso di partecipazione a più lotti (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art.77 del RD 827/24) ovvero:
 - se gli operatori risultati a pari merito sono presenti, si procederà nella stessa seduta ad invitare gli stessi a presentare una nuova offerta migliorativa previo possesso di procura *ad negotia*; in caso di ulteriore parità si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio effettuato nella medesima seduta pubblica;
 - se, invece, nessuno dei suddetti operatori è presente, si procederà ad effettuare in una successiva seduta pubblica – fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione – il sorteggio tra le offerte risultate a pari merito);
 9. valutazione a cura del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice; è facoltà del RUP procedere alla verifica di congruità di più offerte contemporaneamente; concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni e preso atto delle risultanze finali, si procederà a dichiarare, in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
 10. nel caso in cui, invece, non siano presenti offerte anomale ovvero non si sia proceduto al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procederà direttamente alla proposta di aggiudicazione tenuto conto della disciplina prevista in caso di partecipazione a più lotti, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Tutti i calcoli per determinare la “soglia di anomalia” saranno effettuati utilizzando fino alla quinta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore qualora la sesta cifra risultasse pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque.

È possibile partecipare ad uno o ad entrambi i lotti; si procederà ad aggiudicare i singoli lotti secondo l'ordine di numerazione assegnato nel disciplinare ai diversi lotti (lotto1, poi lotto 2); ciascun lotto può essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ; ciascun concorrente può aggiudicarsi solo un lotto:

Le sedute pubbliche successive alla prima avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale o PEC almeno due giorni prima della data fissata. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Articolo 6: Criteri per la valutazione delle offerte.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:

- per servizi aggiuntivi ed integrativi della fornitura di farmaci e altri prodotti e dei servizi connessi - da descrivere nell'offerta tecnica – quali: attivazione network, fidelity card, consegne aggiuntive, attività di formazione per il personale, organizzazione di giornate informative per gli utenti, attivazione servizi integrativi in farmacia, iniziative connesse all'implementazione della farmacia dei servizi, ecc. max punti 4;
- per il numero di giorni di differimento del pagamento mensile delle fatture - da indicare nell'offerta tecnica - punti 0,1 per ogni giorno di differimento ulteriore al termine di pagamento indicato nel capitolato speciale d'appalto di gg. 150 dall'estratto conto chiusura mensile; max punti 2;
- per il massimo ribasso percentuale unico medio – da indicare nell'offerta economica - da applicarsi ai listini prezzi al pubblico per le singole categorie oggetto di affidamento max punti 4, con attribuzione del punteggio massimo al concorrente che offre il maggior ribasso unico medio percentuale e attribuzione agli altri concorrenti dei punteggi minori in proporzione al minor ribasso unico medio percentuale offerto (il ribasso percentuale unico medio va inteso quale sconto unico medio determinato dalla media semplice degli sconti unici relativi a ciascuna delle singole categorie merceologiche oggetto dell'appalto). I concorrenti, quindi, indicheranno nell'offerta economica (Allegato B2), quale “ribasso percentuale unico medio”, la percentuale (in cifre e in lettere) dello sconto unico medio, risultante dalla media dei singoli sconti unici relativi a ciascuna categoria oggetto dell'appalto, i quali saranno riportati accanto a ciascuna delle categorie riportate nel modello medesimo.

L'offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 5 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la sesta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

Articolo 7.1: Busta A -Documentazione Amministrativa

Nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere inserita la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione alla gara, unica anche in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato A al presente disciplinare e completa di dichiarazioni integrative connesse;
2. documento di gara unico europeo (DGUE) con il quale il concorrente attesta di non trovarsi

nelle condizioni previste nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dichiara di essere in possesso dei requisiti speciali definiti nella documentazione di gara per ciascun lotto a cui si partecipa;

3. ricevuta di pagamento del contributo all'A.N.A.C., per ciascun lotto a cui si partecipa in base all'importo del singolo lotto considerato;
 4. PASSOE debitamente sottoscritto, per ciascun lotto a cui si partecipa;
 5. garanzia provvisoria, per ciascun lotto a cui si partecipa ;
 6. (in caso di avvalimento) documentazione relativa all'avvalimento di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare, per ciascun lotto a cui si partecipa;
 7. (in caso di subappalto) documentazione relativa al subappalto di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per ciascun lotto a cui si partecipa;
 8. (in caso di fallimento ovvero concordato) documentazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, per ciascun lotto a cui si partecipa;
- il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

L'istanza di partecipazione (A) e connesse dichiarazioni (B)

(A) a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione, unica anche in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, in competente bollo pari a **euro 16,00** e redatta preferibilmente secondo il modello allegato A allegato al presente disciplinare, deve essere compilata, firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'interno dell'istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'istanza va sottoscritta da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Nell'istanza di partecipazione occorre indicare il lotto o i lotti a cui si partecipa fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nel presente disciplinare.

NB: Per i concorrenti plurisoggettivi (esempio RTI) è possibile, a pena di esclusione, partecipare a più lotti solo mantenendo la stessa composizione.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/ consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve predisporre a pena di esclusione una propria istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante; resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione (vedi *infra*);
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate (vedi *infra*);

- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

(B) Utilizzando preferibilmente il modello A "istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse" predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore):

1. indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziate). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
2. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto;
3. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter) del Codice;
4. **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio nell'ambito di ciascun lotto;
5. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001)* **a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva** firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con

la quale attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010;

6. **a pena di esclusione** nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
7. dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;
8. *(nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)* dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'istanza e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;
9. dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;

NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

NB: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

NB: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:**
- ciascun operatore associato/consorziato deve:
 - a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti).
Si invitano i concorrenti ad indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - b) **a pena di esclusione** l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo

che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

▪ **In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:**

a) il consorzio deve dichiarare **a pena di esclusione:**

- la tipologia/natura del consorzio;
- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, altresì, a fini collaborativi di dichiarare tutte le consorziate che fanno parte del Consorzio.
- chi eseguirà la fornitura/servizio;
- il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;

b) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare a pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione **non dichiarati nel DGUE** nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio/consorziate e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

▪ **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorziato deve:

- a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della denominazione delle **imprese** che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato. Si invitano i concorrenti ad indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- b) **a pena di esclusione** dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e **non dichiarati nel DGUE** nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese

consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

NB: Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Il Documento di gara unico europeo (C)

(C) **a pena di esclusione** il DGUE (*Documento di gara unico europeo*) debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e seguenti del disciplinare e corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, secondo quanto di seguito indicato.

NB: nell'ambito del DGUE –secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all'art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo “istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse” del presente articolo.

Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come segue:

- Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
- Parte II: Informazioni sull'operatore economico
 - ✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre:
 - modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;
 - in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
 - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
 - ✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
 - ✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.
 - ✓ Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.
- Parte III: Motivi di esclusione
 - ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di

natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, co. 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in fase di gara.

NB-3: Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il concorrente, dovrà rendere **a pena di esclusione** dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter) del Codice (tale dichiarazione, è già presente all'interno del modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante);

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
 - ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
 - ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).
- a. Sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
 - b. Sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria;
 - c. Sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
 - d. Sezione D per dichiarare la presenza di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi (se consentita) di avvalimento/subappalto necessario;

- Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel DGUE – secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia – devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non indicato già nell'istanza di partecipazione).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva”/ consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituenti: ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “a”), Parte VI;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

- in caso di ricorso all'avvalimento, dall'impresa ausiliaria secondo le indicazioni di cui all'art. 3.5 del presente disciplinare (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria);
- in caso di subappalto, da ciascun subappaltatore secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del presente disciplinare (in tal caso il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di poteri idonei delle subappaltatrici).

Il contributo a favore dell'ANAC (D)

(D) a pena di esclusione, documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266 , per ciascun lotto a cui si partecipa in base all'importo del singolo lotto considerato.

Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. è un adempimento richiesto a pena di **esclusione**. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell'A.N.A.C <http://www.anticorruzione.it>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

Il PASSoe (E)

(E) **PASSOE firmato** di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente **per ciascun lotto a cui si partecipa**; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di subappalto con indicazione dei subappaltatori, andrà allegato anche il PASSoe relativo a ciascun subappaltatore fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati del concorrente e dei subappaltatori (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

Dichiarazioni / documentazione ulteriori

Il concorrente allega, per ciascun lotto :

- (A) documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria – di cui al successivo articolo 8 del presente disciplinare – con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, co. 8 del Codice;
- (B) (nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall’art.3.5. del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (C) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall’art.11 del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (D) (nel caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall’art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate.

Articolo 7.2. Buste offerta tecnica - B1 e offerta economica - B2

Busta Offerta Tecnica - B1

Nella busta “**B1- OFFERTA TECNICA**” – due buste nell’ipotesi di partecipazione a entrambi i lotti - dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l’offerta tecnica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell’operatore economico.

L’offerta tecnica predisposta preferibilmente, secondo il modello B1 allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**:

- la descrizione analitica dei servizi aggiuntivi ed integrativi della fornitura di farmaci e altri prodotti e dei servizi connessi quali: attivazione network, fidelity card, consegne aggiuntive, attività di formazione per il personale, organizzazione di giornate informative per gli utenti, attivazione servizi integrativi in farmacia, iniziative connesse all’implementazione della farmacia dei servizi, ecc. anche allegando documentazione illustrativa dei servizi e delle attività proposte;
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del numero di giorni di differimento del pagamento mensile delle fatture ulteriori al termine di pagamento indicato nel capitolato speciale d’appalto di gg. 150 dall’estratto conto chiusura mensile.

Busta Offerta Economica – B2

Nella busta “**B2- OFFERTA ECONOMICA**” – due buste nell’ipotesi di partecipazione a entrambi i lotti - dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell’operatore economico.

Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli eventuali allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica predisposta preferibilmente, secondo il modello B2 allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione del ribasso percentuale unico (sconto) da applicarsi ai listini prezzi al pubblico per le singole categorie oggetto di affidamento.

Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso di variazioni degli sconti ex lege.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto tutto incluso e nulla escluso;
- in caso di discordanza tra le cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- in caso di subappalto facoltativo l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)" del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio ordinario;
- **In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio ordinario costituito.
- **In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio.
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione,

- dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, **a pena di esclusione**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (**nella busta documentazione amministrativa**), da garanzia denominata "garanzia provvisoria", nella misura pari al 2% del valore (complessivo) di ciascun lotto a cui si partecipa.

In caso di partecipazione a più lotti, è possibile costituire anche una garanzia provvisoria cumulativa di importo pari alla somma degli importi previsti per i lotti a cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- **cauzione** che può essere versata:
 - a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, ovvero tramite assegno circolare che deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa";
 - in alternativa
 - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno di deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa".

oppure

- **fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante,

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue:

- 1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
- 2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art.103 co.9 del Codice approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- 6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo;
- 8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:

- accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
 - <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa:

B. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

Riquadro: Ipotesi premianti

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8) Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – causa di esclusione.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata:
 - qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
 - qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
- La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori;
- Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo massimo di ciascun lotto aggiudicato, secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;

8) **Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:** le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (**costituiti**), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato sulla base delle risultanze della procedura di gara tenuto conto della disciplina dettata nell'ipotesi di partecipazione a più lotti e nel rispetto tra l'altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata si provvederà per ciascun lotto:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:

- la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;

- relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 nei casi ivi previsti:

a) *per il fatturato*: idonea documentazione ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice (mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando).

b) *per le certificazioni*: le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara-, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- Garanzia definitiva;

- (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;

- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;

- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Articolo 10: Anticipo di fornitura

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e alle condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Decadenza dall'aggiudicazione;
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
5. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all'ANAC).

Articolo 11: Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del D.lgs. 50/16; a tal fine il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- il concorrente – utilizzando preferibilmente la sezione D della Parte II del DGUE – deve:
 - a) dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatori economici qualificati secondo la vigente normativa, e la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale;
 - b) indicare per ciascuna tipologia di prestazione una terna di subappaltatori qualificati;
 - c) allegare per ciascun subappaltatore la seguente documentazione:
 - ✓ il DGUE sottoscritto dal subappaltatore stesso, corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte VI nonché una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.3 del disciplinare e non contenuti nel DGUE.

L'aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare la documentazione di legge nel rispetto delle modalità e della tempistica dettate dalla Stazione Appaltante che ha indetto la gara;
2. dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
3. comunicare alla Stazione Appaltante che ha indetto la gara, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
4. comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;

5. acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al contratto di subappalto.

Ai sensi della lettera c-bis dell'art. 105 co. 3 del codice, le prestazioni rese in favore dell'affidatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non costituiscono subappalto: laddove sussistano tali ipotesi, i relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Prima di autorizzare il subappalto, la Stazione Appaltante procede ad effettuare i controlli in capo al subappaltatore agli operatori economici subappaltatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa utilizzando ove possibile la Banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass.

Articolo 12: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679(GDPR). Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Articolo 13: Spese per pubblicazione

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 30/01/2022, sul profilo del committente Consorzio Farmaceutico Intercomunale alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" disponibile al seguente indirizzo: www.consofarm.it.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato nella G.U. n° 20 del 25 gennaio 2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla stipula del contratto, la stazione appaltante provvederà – per ciascun lotto - a comunicare all'aggiudicatario, tra l'altro, l'esatto ammontare del suddetto importo; la mancata corresponsione di tali somme da parte dell'aggiudicatario comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

Articolo 14: Informazioni di carattere generale

L'esito della gara sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- sulla GUUE;
- sul sito internet della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" all'indirizzo: www.consofarm.it,

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata

PEC: salerno@assofarm.postecert.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara d'appalto, verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.consofarm.it nella sezione dedicata ai Bandi di gara.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC salerno@assofarm.postecert.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro – l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro.

Nel caso in cui il partecipante alla gara non utilizzi i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente disciplinare, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed elencato negli allegati stessi.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel Capitolato d'Appalto, con rinuncia ad ogni eccezione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo, o di non procedere all'aggiudicazione per comprovati motivi.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa

all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Campania, Salerno.

L'accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29, 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Romeo Nesi.

Allegati:

Modello di Istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse;

Modello offerta tecnica

Modello offerta economica;

Capitolato Speciale d'Appalto.

Il R.U.P.

f.to dott. Romeo Nesi

(la firma autografa è omessa ai sensi dell'art.3, D.Lgs 39/93)